

SCHEMA DI NORME ORGANICHE PER LA REVISIONE
QUINQUENNALE DEGLI USI

Titolo I - ORGANI

6-1970

Art. 1°

Almeno sei mesi prima del compimento del quinquennio dall'ultima revisione degli usi, la Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura, in base agli artt. 34 e seguenti del T.U. 20 settembre 1934, n.2011, e apposite deliberazioni:

- a) stabilisce la data di inizio delle operazioni di revisione degli usi, nonché il termine, entro il quale le operazioni debbono essere ultimate;
- b) nomina il presidente, i membri ed il segretario della Commissione provinciale per la revisione degli usi, fissando il termine entro il quale questa deve proporre alla Giunta stessa il numero e la composizione dei Comitati tecnici, ai quali sono demandati l'esame, la revisione e l'accertamento degli usi per i vari settori merceologici e per le diverse attività;
- c) approva il preventivo di spese necessarie per la divulgazione della rata in revisione, per il funzionamento della Commissione provinciale e Comitati tecnici, per gli accertamenti presso gli Uffici giudiziari e la stampa della nuova raccolta provinciale degli usi;
- d) prende atto dei provvedimenti adottati dalla direzione degli uffici locali per il personale e per i locali da destinare ai lavori della predetta Commissione provinciale, nonché per facilitare l'attività dei Comitati tecnici.

Art. 2°

La Commissione provinciale per la revisione degli usi provvede ad iniziare ed a coordinare le operazioni di revisione; a stabilire il numero e la composizione dei Comitati tecnici, in base ai settori merceologici e

1/1

111

tività ed alla loro importanza: ad indirizzare, a coordinare e controllare il lavoro dei Comitati stessi, nonché ad approntare lo schema della " Raccolta provinciale degli usi", da proporre all'approvazione della Giunta e da pubblicare successivamente, in base all'art. 34 del t.u. 20.9.1934, n.2011.

Art. 3°

La Commissione provinciale per la revisione degli usi, nominata dalla Giunta camerale, resta in carica fino al completamento della prodotta revisione.

Essa può essere come appresso composta:

- 1- magistrato di qualifica non inferiore a "Consigliere di appello" - Presidente
 - 1- magistrato di qualifica non inferiore a "Magistrato di Tribunale" - Vice Presidente
 - 2- rappresentanti delle categorie agricole
 - 2- " " " artigiano
 - 2- " " " industriali
 - 4- " " " commerciali
 - 1- " " del settore creditizio
 - 2- esperti giuridici (docenti universitari o avvocati iscritti nell'albo speciale delle giurisdizioni superiori)
- } membri

Un funzionario camerale di carriera direttiva (preferibilmente laurea, to in giurisprudenza) disimpegna le funzioni di Segretario della Commissione. Mentre i magistrati sono designati dal Presidente della Corte d'Appello i rappresentanti delle categorie sono designati dalle Commissioni permanenti (art.13 del t.u. 20.9.1934, n.2011) o dalle Sezioni della Consulta economica provinciale o, in mancanza, dalle competenti Associazioni.

Il Presidente della Commissione ha facoltà di richiedere alla Giunta la nomina di altri esperti, ad integrazione della Commissione stessa.

Art. 4°

I Comitati tecnici, di cui all'art.1. hanno il compito di procedere alla revisione analitica degli usi riguardanti determinate merci oppure speciali attività o istituti giuridici.

Per ogni gruppo di merci, affini o, eventualmente, anche per una sola merce, quando numerosi siano gli usi esistenti, deve essere costituito un

apposito Comitato tecnico, composto da 3 a 5 membri, scelti dalla Commissione provinciale, in base a designazioni effettuate come previsto dall'ultimo comma del precedente art.3.

Il Presidente ed i componenti di ogni Comitato sono nominati dalla Giunta.

Il segretario della Commissione provinciale è segretario dei Comitati tecnici, nei quali può essere anche sostituito da altro funzionario camerale di carriera direttiva.

Art.5°

Delle riunioni sia della Commissione provinciale per la revisione degli usi, sia dei Comitati tecnici vengono redatti appositi verbali, e viamonte sintetici per le adunanze dei Comitati tecnici, al fine di rendere più celere il lavoro della segreteria.

Art.6°

Appena insediata, la Commissione provinciale per la revisione degli usi, dopo approntato il programma di lavoro, dispone perché una copia della vigente "Raccolta provinciale degli usi" venga subito trasmessa ai comuni della provincia, per essere affissa nell'albo comunale, unitamente a apposito manifesto, mediante il quale le categorie economiche interessate e gli esportatori sono invitati a formulare alle Camere di commercio - entro quarantacinque giorni dalla data di affissione - motivate e documentate osservazioni o proposte di modificazione o di integrazione degli usi contenuti nella "Raccolta" prodotta, al fine di rispecchiare più esattamente la realtà.

Copia della "Raccolta" e del manifesto, affissi anche nell'albo della Camera di commercio, industria e agricoltura, vanno inviati - per suggerimenti ed osservazioni - alle Commissioni permanenti, alle sezioni della giunta economica provinciale, alle facoltà ed istituti universitari, di giurisprudenza, di economia e commercio, di scienze politiche, agrarie e simili esistenti nella regione, alle organizzazioni ed agli uffici tecnici economici, agli ordini professionali ed alle associazioni sindacali, a società, ditte individuali e persone particolarmente esperte o competenti dei vari usi.

4

1695/C - 15

112

Titolo II - MODALITA'

Art. 7°

E' necessario, che, specie nei centri maggiori, abbia luogo la affissione di appositi manifesti illustrativi nei mercati, nelle borse valori o merci, nelle sale di contrattazione, negli uffici pubblici ed in talune strade o piazze, ove più frequente è il transito degli operatori economici.

Oltre all'impiego dei normali mezzi di diffusione (stampa e radio) può anche essere utile l'invio di speciali lettere circolari, per invitare personalmente gli esportatori di ogni categoria alla loro diretta collaborazione.

E' infine opportuno convocare segretari comunali ed esponenti sindacali, allo scopo di illustrare ad essi le finalità della revisione ed il programma di operazioni da effettuare.

Nella circostanza è indispensabile illustrare anche il significato giuridico ed il valore effettivo dell'uso, al fine di evitare, nella maniera più assoluta, che ogni sorta di aspettative e, addirittura, di pretese, di determinate categorie, possano essere inserite nella "Raccolta degli usi".

Art. 8°

Nell'ambito delle ricerche dirette ad acquisire elementi di informazione sulla esistenza degli usi è necessario che, a seguito di preventive intese della presidenza della Camera e di quella della Commissione provinciale con le Autorità giudiziarie, la segreteria della Commissione, avvalendosi della collaborazione del personale di altri uffici, effettui o faccia effettuare presso le Cancellerie giudiziarie lo spoglio, la individuazione o l'esame delle sentenze che, comunque, abbiano riferimento ad usi, facendosene rilasciare copia, ove occorra. Tali ricerche possono essere utilmente effettuate anche nei "massimari" di riviste giuridiche ed economiche.

Art. 9°

Scaduti i quarantacinque giorni dall'affissione dei manifesti e delle circolari divulgative, la Commissione provinciale ha facoltà di dispor

re la diffusione di un secondo manifesto per sollecitare l'invio delle proposte, fissando un ulteriore periodo di trenta giorni per la presentazione delle medesime.

Art. 10°

Tutte le proposte o le segnalazioni, che pervengono alla Camera di commercio, industria e agricoltura, entro il termine stabilito dal manifesto, di cui all'art. 6° o, eventualmente, entro il successivo termine di cui all'art. 9°, vengono opportunamente raccolte e classificate dalla segreteria della Commissione, che provvede a schedarle, al fine di facilitare il confronto tra quelle simili.

Art. 11°

Il complesso delle proposte, delle osservazioni, delle segnalazioni e delle sentenze viene sottoposto all'esame sommario della Commissione provinciale, che assegna il materiale raccolto ai vari Comitati tecnici, fissando il termine entro il quale essi debbono completare l'esame dettagliato dei documenti e restituirli alla Commissione medesima, unitamente alle proposte concrete di formulazione dei singoli usi.

Art. 12°

Nell'ambito delle rispettive competenze i Comitati tecnici esaminano accuratamente tutte le proposte di modificazione degli usi esistenti e quelle di accertamento dei nuovi usi, procedendo anche alla revisione degli usi, per i quali non siano pervenute osservazioni.

Art. 13°

Gli usi interessanti la competenza di due o più Comitati tecnici vengono da questi congiuntamente esaminati in apposite riunioni.

Art. 14°

Nell'esame della documentazione e nella conseguente selezione del materiale raccolto, Commissione provinciale e Comitati tecnici debbono verificare se sussistano o meno gli elementi costitutivi degli usi: quella parte, cioè, del diritto oggettivo che scaturisce spontaneamente dal sentire giuridico di coloro che operano in un determinato settore e si manifesta col fatto della generale, costante ed uniforme ripe-

4

zione di un determinato comportamento.

Pertanto, affinché l'esistenza dell'uso possa correttamente dichiararsi, esso non solo deve riguardare una materia idonea, ma deve altresì risultare dal consolidatosi, e quindi non accidentale, spontaneo compimento di una serie di atti uniformi, praticati dalla generalità degli appartenenti ad una collettività di operatori per corrispondere all'esigenza di risolvere un conflitto di interessi tra le due parti di un rapporto giuridico.

Dovendosi, inoltre, tener presente che

- 1) l'uso può avere efficacia praeter legem soltanto quando manchi del tutto la legge che disciplini una materia;
- 2) nelle materie regolate dalla legge o dai regolamenti gli usi hanno efficacia soltanto se espressamente richiamati;
- 3) non è ammissibile l'uso contra legem o che valga ad abrogare per consuetudinem la legge.

Art. 15°

Nella raccolta debbono trovare posto altresì i cosiddetti usi negoziali o interpretativi, anche di contenuto tecnico, la cui funzione consiste nel servire come mezzo di interpretazione della volontà ambigua e di completamento della volontà negoziale mancante, quali le clausole d'uso.

Queste ultime sono pratiche generali, che devono avere carattere sociale o non individuale, e che, per consolidarsi, hanno bisogno di una certa durata.

Esse, spesso, derivano dalla generalizzazione di clausole contrattuali, rispondenti alle particolari esigenze di mercati tipici di certe merci; operando sul piano del negozio, possono derogare alle norme dispositive di legge.

Gli usi negoziali vanno tenuti però nettamente distinti dagli altri. A tal fine può essere utile riportare gli usi normativi con diverso carattere tipografico o contrassegnarli mediante un asterisco.

L'accertamento degli usi negoziali, specialmente se in deroga a disposizioni della legge, richiede una particolare circospezione, soprattutto

tutto al fine di rendersi conto che essi siano effettivamente applicati, come parte della volontà contrattuale, dalla generalità di coloro che hanno occasione di compiere l'affare, cui l'uso si riferisce ed al fine di evitare che siano classificati, come usi negoziali o interpretativi, pratiche meramente particolari.

Art. 16°

Sulla base degli accertamenti, delle osservazioni o delle proposte dei singoli Comitati tecnici, la Commissione provinciale provvede all'esame generale dei singoli usi, tenendo conto anche delle contestazioni o delle segnalazioni pervenute alla segreteria.

Qualora sorgano dubbi sulla effettiva esistenza di taluni usi o sulla loro esatta formulazione, la Commissione provinciale dispone la riunione dei Comitati tecnici competenti, con l'intervento di rappresentanti di categorie aventi interessi contrapposti nella specifica materia oggetto della rilevazione, in modo da cogliere l'esatto contenuto dell'uso e della sua di applicazione.

Ultimato l'esame degli usi, la Commissione provinciale procede alla loro classificazione, secondo l'ordine sistematico stabilito dal Ministero dell'industria e del commercio.

Durante il lavoro di classificazione la Commissione provvede ad unificare la terminologia, redigendo i testi con espressioni linguisticamente rette e rendendoli, quanto più possibile, chiari ed accessibili, coordinando le principali voci ed evitando ogni inutile ripetizione.

Art. 17°

Esaminato ed approvato lo schema della nuova "Raccolta provinciale degli usi", la Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura dispone che tale schema venga inviato, per la pubblicazione nell'albo, ai Comuni ed a tutti gli enti ed uffici, indicati nell'art. 6°, unitamente a appositi manifesti, mediante i quali gli interessati vengono nuovamente invitati ad esaminare la raccolta predetta e ad effettuare proposte ed osservazioni - entro il termine di quarantacinque giorni dalla data del manifesto

Art. 18°

Trascorso il termine di quarantacinque giorni dall'affissione del

4

manifesti, le osservazioni ed i rilievi sullo schema della raccolta vengono esaminati dai Comitati tecnici competenti, e, successivamente, con il parere dei medesimi, dalla Commissione provinciale per la revisione degli usi, che conclude l'esame dello schema e dei rilievi e, con apposita relazione riassuntiva dei lavori, formula alla Giunta camerale la proposta di approvazione della "Raccolta provinciale degli usi", formata dalla Commissione medesima.

Art.19°

In base alla relazione conclusiva ed alla proposta della Commissione provinciale, la Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura provvede all'approvazione della nuova "Raccolta provinciale degli usi" e indice la gara per la stampa di essa, tenendo presente che, per ragioni di uniformità e di comodità, il volume deve essere stampato nel formato 26 cm. x 17 cm.

Art.20°

Copia della nuova "Raccolta provinciale degli usi" va inviata ai Comuni, agli uffici giudiziari, agli enti ed associazioni sindacali, che hanno comunque partecipato alle operazioni di revisione quinquennale degli usi, nonché ai Ministeri (giusto quanto dispone l'art.35 del t.u. 20 settembre 1934, n.2011) ed alla Commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio ✓

Titolo III - ACCERTAMENTO DI NUOVI USI NEL QUINQUENNIO

Art.21°

Ove nel quinquennio intercorrente tra una revisione degli usi e la successiva, alla Camera di commercio, industria e agricoltura dovessero pervenire richieste di accertamento di usi, la Giunta camerale, dopo aver esaminato tali richieste ed aver constatato che esse sono sufficientemente documentate o che per gli usi da accertare sono state fornite serie prove di esistenza, procede alla ricostituzione della Commissione provinciale di cui all'art.1°, e dei Comitati tecnici per i settori interessati agli usi prodotti.

#

Art. 22°

Effettuato l'esame dettagliato degli usi ed accertata la loro effettiva esistenza, i Comitati tecnici sottopongono all'approvazione della Commissione provinciale la formulazione degli usi medesimi.

Art. 23°

La Commissione provinciale effettua l'esame definitivo dei nuovi usi accertati. Lo schema relativo, approvato dalla Giunta, viene trasmesso ai Comuni, per la pubblicazione nell'albo comunale, e agli enti ed uffici indicati nell'art. 6°, unitamente ad una circolare o, se del caso ad un manifesto per invitare gli interessati a formulare rilievi ed osservazioni, entro il termine di quarantacinque giorni dall'affissione dello schema.

Art. 24°

Trascorso il termine di quarantacinque giorni, indicato nell'articolo 23°, le osservazioni ed i rilievi pervenuti vengono esaminati dai Comitati tecnici e successivamente vagliati, con i pareri dei Comitati predetti; dalla Commissione provinciale che, con apposita relazione conclusiva, formula alla Giunta proposta di inserimento dei nuovi usi nella "Raccolta provinciale".

Art. 25°

In base alla relazione conclusiva, di cui all'art. 24°, la Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura approva l'accertamento dei nuovi usi e delibera la stampa e la diffusione di tali usi in apposito supplemento della "Raccolta" con le stesse modalità contenute negli artt. 19° e 20°.